

Qui di seguito una sintesi delle misure introdotte, che possono interessare persone con disabilità o loro famiglie, invitando ovviamente ad una lettura integrale del documento.

Art. 76

AUMENTO PERMESSI LEGGE 104

L'articolo 76 conferma, **anche per maggio e giugno, l'aumento dei giorni di permesso previsti dalla Legge 104** (ex articolo 33, legge 104/1992) per i **lavoratori con disabilità o lavoratori che assistono familiari disabili**, che **era stato introdotto per i mesi di marzo e aprile dal Decreto Cura Italia**: vengono previsti **altri 12 giorni aggiuntivi complessivi, utilizzabili tra maggio e giugno**. Come precedentemente, i 12 giorni totali aggiuntivi portano il totale dei permessi **tra i due mesi a 18 giorni totali** (3 maggio + 3 giugno + 12 aggiuntivi= 18 giorni complessivi). Questo il testo: *Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 1. All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "e di **ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.**"*

ART.75

CONGEDI PARENTALI COVID19

I nuovi **congedi parentali COVID** retribuiti al **50%** previsti dall'art. 23 del Cura Italia per i lavoratori del settore privato, autonomi e iscritti alla Gestione separata, e dall'art. 25 per quelli pubblici, sono **prolungati di altri 15 giorni**, arrivando ad un totale di **30 giorni fruibili dal 5 marzo fino al 31 luglio 2020**.

Questo il testo:

Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti 1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una **indennità pari al 50 per cento della retribuzione**, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da **contribuzione figurativa.**";*

b) al comma 6, le parole: ", di età compresa tra i 12 e i 16 anni" sono sostituite dalle seguenti: "di anni 16".

ART. 75

BONUS BABY SITTER

Il **bonus babysitter** (utilizzabile alternativamente al congedo COVID, ndr) viene **portato a 1.200 euro**, specificando che può essere **utilizzato anche per centri estivi o altri servizi integrativi**

per l'infanzia (è incompatibile col bonus nido). Inoltre, tale bonus viene portato da 1.000 a **2.000 euro per i lavoratori del settore sanitario**.

Questo il testo:

Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti 1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

(...)

*c) al comma 8 le parole "un bonus" sono sostituite dalle seguenti: **"uno o più bonus"** e le parole "600 euro" sono sostituite dalle seguenti: **"1200 euro"** ed è aggiunto il seguente periodo: **"Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."***

*2. All'articolo 25 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, al comma 3 le parole: "1000 euro" sono sostituite dalle seguenti: **"2000 euro"**.*

ART.77

QUARANTENA E MALATTIA

Con l'art. 77 viene portata al **31 luglio 2020** la data nella quale, per i lavoratori **dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104**, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali (non meglio specificati, ndr) attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di **assenza dal servizio** prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è **equiparato al ricovero ospedaliero**, come previsto dall'art. 26b del Decreto Cura Italia.

Questo il testo:

Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato 1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "fino al 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2020";

b) al comma 5, le parole "130 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "380 milioni".

ART. 78

CUMULABILITA' BONUS AUTONOMI E ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

L'Art. 78 sana - in parte - una problematica sollevata da numerosi cittadini: viene reso **compatibile il "bonus 600 euro" anche con l'assegno ordinario di invalidità** (legge 222/1984) così come peraltro richiesto dalla associazioni delle persone con disabilità.

Questo il testo:

Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità 1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222."

FONDI DEDICATI

Il Titolo IV è interamente dedicato alle **Disposizioni per la disabilità e la famiglia**, con aumento dei fondi dedicati per l'anno 2020: +90milioni al Fondo per la non autosufficienza, +20milioni Fondo Dopo di Noi. Viene istituito il **Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità con una dotazione fino a 40milioni di euro a sostegno alle strutture semi residenziali** per persone con disabilità.

Art.111 Assistenza e servizi per la disabilità

1. Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità gravissima e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del **Fondo per le non autosufficienze** di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è **incrementato di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020**.
2. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del **Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare** di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è **incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020**.
3. Al fine di garantire misure di sostegno alle **strutture semiresidenziali**, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivante dall'adozione **di sistemi di protezione del personale e degli utenti**, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio, è **istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità"** volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, nel limite di spesa di **40 milioni di euro per l'anno 2020**. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui periodo precedente.

ART. 10 PROROGA PIANI TERAPEUTICI

Vengono prorogati, per ulteriori 90 giorni, i diversi **piani terapeutici** per persone con disabilità, che includono la **fornitura di ausili e protesi** per l'incontinenza, stomie, laringectomizzati e per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee e altri prodotti correlati alle ospedalizzazione a domicilio.

Questo il testo:

1. I piani terapeutici che includono la **fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici**, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, **sono prorogati per ulteriori 90 giorni**. Le Regioni adottano procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.

ART.87 REDDITO DI EMERGENZA

Viene istituito il **Reddito di Emergenza (Rem)** erogato dall'INPS in due quote ai **nuclei familiari in difficoltà economica** a seguito dell'emergenza Covid-19. (La misura riguarda tutti i nuclei familiari, e non solo quelli con persone con disabilità, ndr).

Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito "Rem"). Le domande per il Rem possono essere presentate **entro il termine del mese di giugno 2020** e il beneficio è erogato **in due quote**, ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5.

2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso **cumulativamente**, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5;
- c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, **il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza** come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

3. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 20 e 21 del presente decreto legge. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolari di pensione diretta o indiretta **ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità**;
- b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie di cui al comma 5; c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge n. 4 del 2019, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, **fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro**, ovvero fino ad un massimo di 2,1 **nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza** come definite ai fini ISEE.

<https://www.disabili.com/legge-e-fisco/articoli-legge-e-fisco/decreto-rilancio-sintesi-delle-misure-per-la-disabilita>

<https://www.disabili.com/images/pdf/Decreto-rilancio.pdf>